

LUISS Guido Carli
PREMIO TESI D'ECCELLENZA

**Il ne bis in idem nel dialogo
tra corti nazionali e sovranazionali:
un principio in cerca di equilibrio**
Paola Maria Onorato

7
2017-2018

LUISS Guido Carli / Premio tesi d'eccellenza

Working paper n. 7/2017-2018

Publication date: december 2019

Il ne bis in idem nel dialogo tra corti nazionali e sovranazionali: un principio in cerca di equilibrio

© 2019 Paola Maria Onorato

ISBN 978-88-6105-497-4

This working paper is distributed for purposes of comment and discussion only. It may not be reproduced without permission of the copyright holder.

LUISS Academy is an imprint of

LUISS University Press – Pola Srl

Viale Pola 12, 00198 Roma

Tel. 06 85225485

e-mail lup@luiss.it

www.luissuniversitypress.it

Editorial Committee:

Leonardo Morlino (chair)

Paolo Boccardelli

Matteo Caroli

Giovanni Fiori

Daniele Gallo

Nicola Lupo

Stefano Manzocchi

Giuseppe Melis

Marcello Messori

Gianfranco Pellegrino

Giovanni Piccirilli

Arlo Poletti

Andrea Prencipe

Pietro Reichlin

Il *ne bis in idem* nel dialogo tra corti nazionali e sovranazionali: un principio in cerca di equilibrio

Paola Maria Onorato

Abstract

The purpose of the present work is to deeply analyze the meaning and the importance that the *ne bis in idem* principle (the principle of “double jeopardy”), a fundamental principle with very ancient roots, assumes with regard to each of its facets. Firstly, the essay will assess the relevance of such principle in the domestic legal framework as well as its relationship with the most important institutes of the substantive criminal law; then, it will analyze the role covered by the *ne bis in idem* principle within the framework of the European Convention on Human Rights (art. 4, Protocol no. 7 of the ECHR) and the framework of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (art. 50 of the CFREU). Focusing on the concepts of “criminal matter” (as identified by the so-called “*Engel criteria*”) and “*idem factum*” - both essential in order to define the scope of application of the *ne bis in idem* principle - as interpreted by the European judges, who have given to such concepts a very different content from the one adopted at a national level, the paper will show how such a different interpretation has exercised a determining influence upon the conviction of the Italian “double track-line” penalty system (“*doppio binario sanzionatorio*”) by the European Court of Human Rights with the famous “*Grande Stevens vs. Italy*” judgement. Moreover, taking a look also to the interpretation adopted by the European Court of Justice in this regard, the essay will describe the developmental stages of a long and controversial jurisprudential dialogue, having as main protagonists the judges of Strasbourg on one side and the Italian State on the other side: a dialogue concluding – for the moment – with the “*A & B vs. Norway*” sentence, which shocked one again the precarious balance between the Italian penalty systems and the fundamental principle of *ne bis in idem*. Which will be the best solution in order to overcome such impasse?

1. Premessa

Il principio del *ne bis in idem* vanta origini antichissime e può essere considerato a tutti gli effetti rientrante nel novero dei diritti fondamentali dell'individuo: alla base del divieto d'instaurare un nuovo procedimento nei confronti di un soggetto già definitivamente giudicato per il medesimo comportamento illecito stanno basilari esigenze di giustizia ed equità di giudizio, la salvaguardia del principio di proporzionalità delle pene nonché istanze di stabilità delle situazioni giuridiche.

Alla necessità - di natura processuale - che il cittadino non sia illimitatamente sottoponibile a giudizio per uno stesso fatto di reato, si accompagna quella - distinta ma strettamente connessa - di scongiurare il verificarsi di un duplice addebito (e, pertanto, l'irrogazione di una duplice pena) per una medesima condotta, qualora quest'ultima sia astrattamente riconducibile a più disposizioni penali¹: nonostante le sue molteplici sfaccettature, idonee a renderlo un principio dalle multiformi applicazioni, il *ne bis in idem* conserva ancora oggi la sua essenza unica e profonda d'irrinunciabile caposaldo e fondamento per l'attuale civiltà giuridica.

Ma anche le esigenze e le garanzie più imprescindibili, si sa, sono tenute a confrontarsi e a bilanciarsi con altrettanti valori e principi insiti nell'ordinamento, spesso contrastanti: così, se il divieto di *bis in idem* mira a proteggere l'individuo da un "accanimento" processuale e sanzionatorio sul medesimo fatto, dall'altra parte la pretesa punitiva dello Stato sovrano non intende lasciare spazi d'impunità, essendo al contrario volta - soprattutto nei tempi moderni - alla moltiplicazione delle reazioni sanzionatorie e alla repressione di condotte particolarmente pericolose e lesive di fondamentali interessi generali.

È in questi termini che s'instaura il conflitto tra le garanzie individuali imposte dal diritto penale sostanziale e le istanze di rigore e di moralizzazione perseguite dal diritto penale economico, quest'ultimo teso - in maniera sempre più incisiva - a proteggere dai comportamenti abusivi settori decisamente delicati, come quello fiscale e quello finanziario: da siffatta tendenza prende vita il cosiddetto "doppio binario sanzionatorio", dominante la materia dei reati tributari e degli abusi di mercato e caratterizzato dalla possibilità che una stessa condotta sia perseguibile e sanzionabile tanto in via amministrativa quanto in via penale.

Una severa quanto necessaria reazione punitiva che il legislatore, a partire dagli anni 2000², ha studiato e predisposto per far fronte all'esigenza della lotta alla frode fiscale, da una parte, e per reprimere efficacemente condotte di difficile accertamento probatorio - che erano state perciò raramente sanzionate, nella precedente esperienza applicativa - come l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato,

¹ Quest'ultima esigenza è posta infatti alla base del concorso apparente di norme coesistenti-finalizzato ad evitare la realizzazione di un cumulo sanzionatorio nei confronti di un medesimo comportamento- e costituisce la *ratio* del *ne bis in idem* sostanziale (che rappresenta, insieme al *ne bis in idem* processuale, una delle due anime del principio in esame). Sul punto, v. infra, cap. I, parr. 2-3.

² Il vigente quadro normativo dei reati tributari è delineato dal d. lgs. n. 74/2000 (così come riformato nel 2015), mentre la disciplina degli abusi di mercato è stata innovata, su spinta comunitaria, con l. n. 62/2005, la quale ha profondamente modificato la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.): tra le numerose novità, spicca l'introduzione di illeciti amministrativi che si affiancano alle fattispecie penali, andando a costituire il menzionato doppio binario sanzionatorio. Sul punto, v. infra, cap. I, parr. 6-7.

dall'altra³: un meccanismo rigoroso volto alla doverosa tutela degli interessi del mercato e di quelli dell'erario, ma che non ha mancato di suscitare fin da subito perplessità, considerati i problematici (e inevitabili) risvolti operativi.

Non si può certo negare, infatti, come la possibile e contestuale instaurazione, per gli illeciti più gravi, di un processo penale e di un procedimento amministrativo - quest'ultimo senza dubbio più snello e rapido rispetto al primo - sia stata ideata per dotare l'ordinamento nazionale di un validissimo strumento di prevenzione e repressione, atto a fare da scudo nei confronti di condotte particolarmente insidiose e a rendere il sistema punitivo italiano efficiente e competitivo anche a livello europeo.

Allo stesso tempo, però, appare evidente come la sottoposizione di uno stesso fatto a un duplice procedimento e ad una duplice sanzione, caratteristica essenziale del doppio binario, non possa che porsi quale antagonista naturale di quel divieto di *bis in idem* rispondente a basilari esigenze di giustizia, di cui si è poc'anzi detto: ciò soprattutto se si pone mente alla nozione autonoma di "materia penale" elaborata dalla Corte EDU - scevra delle qualificazioni formali e volta a cogliere la reale sostanza degli illeciti - in base alla quale le sanzioni amministrative particolarmente afflittive (quali quelle previste dal legislatore italiano nei settori tributario e finanziario) sono da considerare sostanzialmente penali⁴.

Ad ogni doppio binario penale-amministrativo corrisponde, pertanto, il rischio di una violazione del diritto fondamentale del singolo a non vedersi sottoposto più volte a giudizio (e a non essere doppiamente punito) per un identico comportamento: dallo stesso rischio nasce altresì il contrasto tra la giurisprudenza sovranazionale - volta alla protezione del *ne bis in idem* - e l'ordinamento nazionale, tacciato di averne predisposto - con l'introduzione di suddetti meccanismi sanzionatori - la lesione.

Questo studio nasce dalla volontà di analizzare a fondo il significato e l'importanza che il principio del *ne bis in idem* assume in ogni sua sfaccettatura, dapprima esaminandone la rilevanza nell'ordinamento interno e il suo rapporto con i principali istituti del diritto penale sostanziale, per poi passare al ruolo che lo stesso principio assume nel contesto convenzionale (grazie all'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) ed europeo (mediante l'art. 50 CDFUE): vedremo come tanto il concetto di "materia penale" quanto quello di "*idem factum*" - entrambi essenziali nella definizione dei confini applicativi del *ne bis in idem* - abbiano per i giudici europei un contenuto ben diverso da quello adottato a livello nazionale, e come ciò abbia avuto un peso determinante nella condanna, da parte della

³ Cfr. M. BELLACOSA, *La riforma dei reati tributari nella prospettiva europea*, in AA.VV., *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza degli ordinamenti*, a cura di A. DEL VECCHIO- P. SEVERINO, Bari, 2016, p. 279 ss. in cui si evidenzia come la lotta alla frode fiscale sia stata caldeggiata soprattutto dall'Unione europea, la quale ha sottolineato più volte l'esigenza di un contrasto all'evasione e all'elusione d'imposta, anche se quello comunitario è da ritenere "un intervento problematico, in considerazione del fatto che la materia tributaria è strettamente legata alle scelte di disciplina del singolo Stato"; sul doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, v. M. BELLACOSA, "Insider trading": *manipolazione, abusi di mercato e responsabilità*, in *Diritto e pratica delle società*, 2005, p. 21, che rileva come tale meccanismo assuma "una valenza simbolica nell'ottica di una moralizzazione degli operatori del mercato".

⁴ In base ai criteri "Engel", elaborati dalla Corte di Strasburgo, una sanzione può dirsi sostanzialmente penale, anche se qualificata formalmente come amministrativa: occorre guardare ad elementi quali la gravità e l'afflittività, lo scopo e la funzione. V. *infra*, cap. II, par. 3.

Corte EDU, dei meccanismi sanzionatori italiani a doppio binario avvenuta con la celebre sentenza “Grande Stevens c. Italia”.

Gettando altresì uno sguardo sugli approdi interpretativi raggiunti dalla Corte di Giustizia in materia, seguiremo le fasi evolutive di un lungo e controverso dialogo giurisprudenziale, avente come principali protagonisti i giudici di Strasburgo, da un lato, e lo Stato italiano in difesa del cumulo procedimentale e sanzionatorio penale-amministrativo, dall’altro: dialogo culminante nella recente sentenza “A e B c. Norvegia”, con la quale la Corte EDU, in via inedita e non senza critiche, ha dato una nuova scossa al già precario equilibrio sussistente tra doppio binario e *ne bis in idem*.

2. Introduzione al principio del *ne bis in idem*

Il divieto di *bis in idem* costituisce un importante principio di diritto volto a soddisfare un’esigenza naturale di equità⁵, una vocazione fondamentale di giustizia sostanziale⁶, un vero e proprio diritto della persona che riconosce la sua sede naturale in quel processo “giusto” posto quale baricentro della nostro sistema giudiziario⁷: impedisce che nei confronti di un soggetto già giudicato possa nuovamente instaurarsi un procedimento penale per lo stesso fatto⁸.

Sarebbe riduttivo, pertanto, considerare il principio in esame come una semplice regola di natura procedurale, nonostante *prima facie* sembri operare principalmente in tale sede.

La locuzione *ne bis in idem* viene utilizzata, invero, dagli ordinamenti penali nazionali in un duplice significato: da una parte quello espresso dal brocardo *nemo debet bis vexari pro una et eadem causa*, ossia il divieto di doppio processo per lo stesso fatto, e dall’altra quello del *nemo debet bis puniri pro uno delicto*, vale a dire il divieto di addebitare più volte, mediante il ricorso a molteplice pena, lo stesso accadimento criminoso all’autore⁹. Tale duplice essenza del principio si sostanzia nella distinzione tra *ne bis in idem* processuale e sostanziale: il primo volto a garantire la tendenziale intangibilità del risultato processuale mediante la funzione negativa del giudicato¹⁰, il secondo rappresentante invece quel principio di equità e certezza del diritto desumibile dall’art 15 c.p. e da altre disposizioni penali finalizzate a vietare la duplicazione di sanzioni¹¹. Alla base della dicotomia appena evidenziata stanno presupposti applicativi

⁵ N. GALANTINI, *Il divieto di doppio processo come diritto della persona*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, p. 101.

⁶ S. ASTARITA, voce “*Ne bis in idem*”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Tomo II, Torino, 2008, p. 733.

⁷ N. GALANTINI, *op. ult. cit.*, p. 102.

⁸ v. tra i tanti M. CERESA-GASTALDO, *Esecuzione*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, VIII ed, CEDAM, 2016, p. 953; C. MARINELLI, *sub. Art. 649*, in G. CONSO- G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, II ed., Padova, 2015, p. 2840.

⁹ Cfr. J.A.E. VERVAELE, *The transnational ne bis in idem principle in the UE. Mutual recognition and equivalent protection of human rights*, in *Utrecht Law Review*, 2005, p. 100 ss, ma anche F. MANTOVANI, *Diritto penale 2, Parte generale*, p. 482 richiamato da C. MARINELLI, *op. cit.*, p. 2840.

¹⁰ F. CAPRIOLI, *Il principio del ne bis in idem*, in F. CAPRIOLI- D. VICOLI, *Procedura penale dell’esecuzione*, Torino, 2011, p. 67.

¹¹ C. MARINELLI, *op. cit.*, p. 2840. In tema anche A. PROCACCINO, *Il ne bis in idem dalla “certezza del diritto” alla certezza del “diritto soggettivo”*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di A. GAITO-D. CHINNICI, Padova, 2016, p. 269 in cui il principio, oltre ad

e valori diversi, tanto che la dottrina ha da sempre escluso la possibilità di una ricostruzione unitaria del principio¹²: mentre il *ne bis in idem* sostanziale risponde ad esigenze di equità e, come detto, di giustizia sostanziale, essendo “*concentrato ad evitare l’irrazionale ingiustizia di una duplice condanna per lo stesso fatto di reato*”¹³, la sua dimensione processuale intende assicurare esigenze di certezza del diritto e di economia dei giudizi¹⁴. Tra le *ratio* spesso invocate del principio vi è infatti proprio quella di economia processuale¹⁵, per la quale evitare la duplicazione dei processi e dunque il raddoppiamento dei tempi di durata è necessario e consente di ricondurre il principio stesso all’alveo, nuovamente, del giusto processo¹⁶: come visto, dunque, sono numerose ed eterogenee - seppur strettamente interconnesse - le esigenze poste alla base del divieto di *bis in idem*, e ciò che ne deriva è che non sembra potersi facilmente pensare a un sistema giudiziario penale che prescindendo dall’applicazione di esso.

Il principio in esame è stato di fatti consacrato all’interno del nostro ordinamento nazionale mediante la sua prima codificazione nel codice del 1865, e in seguito tramite la sua riaffermazione in quelli del 1913 e del 1930¹⁷.

Che si tratti di diritto imprescindibile del soggetto, di principio funzionale a istanze di libertà individuale e di certezza del diritto¹⁸, è dimostrato infatti dalla circostanza che esso, nonostante non abbia ancora, ad oggi, riconoscimento costituzionale espresso da un articolo *ad hoc* all’interno della Costituzione, sia però dotato di un fondamento costituzionale in quanto legato all’esigenza del giusto processo¹⁹, così come delineato dall’art. 111 della Costituzione, nonché in quanto espressione del diritto di difesa e funzionale alle garanzie legate allo sviluppo della personalità individuale²⁰.

L’iniquità di un sistema giudiziario che possa esporre lo stesso individuo a una incondizionata serie di processi aventi il medesimo oggetto²¹ risulta talmente evidente, e l’importanza di una regola che ponga un divieto in tal senso è talmente insita nel

essere declinato nella sua versione processuale e sostanziale, è definito quale una tipologia di diritto soggettivo “intersettoriale”.

¹² Tra gli altri, M. PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale*, Torino, 1977, p. 31.

¹³ G. RANALDI- F. GAITO, *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in www.archiviopenale.it, 26.04.2017, p. 11 che richiama D. FALCINELLI, *Il fatto di reato sullo sfondo del ne bis in idem nazional-europeo*, in www.archiviopenale.it, 17.01.2017, p. 7.

¹⁴ Così, S. ASTARITA, *op. cit.*, p. 735 che parla di diritto individuale da un lato ed esigenza pubblicistica di economia processuale, dall’altro.

¹⁵ Vedi G. LOZZI, *Profili di una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 68.

¹⁶ Così, tra gli altri, N. GALANTINI, *op. ult. cit.*, p. 101.

¹⁷ V. G. BAUSILIO, *op. cit.*, p. 11.

¹⁸ N. GALANTINI, *op. ult. cit.*, p. 102.

¹⁹ G. BAUSILIO, *op. cit.*, p. 11.

²⁰ R.A. RUGGIERO, *Il ne bis in idem: un principio alla ricerca di un centro di gravità permanente*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3810.

²¹ Così, C. MARINELLI, *op. cit.*, p. 2840 e S. ASTARITA, *op. cit.*, p. 733 che sottolinea la gravità di un sistema che “esponga taluno a un continuo e potenzialmente illimitato potere di accertamento della responsabilità penale”; nonché G. DE LUCA, *op. ult. cit.*, Milano, 1963, p. 90, il quale riteneva la disciplina previgente, regolata dall’art. 90 c.p.p., un “espediente pratico che sottrae il singolo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione personale e, quindi, all’arbitrio incondizionato dell’organo punitivo”.

concetto di Stato di diritto ed espressione di civiltà giuridica²² da meritare riconoscimento non solo a livello interno ma anche e soprattutto sovranazionale: che nessuno possa essere “perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato” è infatti previsto con affine formulazione dagli artt. 14, 7° corollario, del Patto internazionale sui diritti civili e politici²³ e 4, 1° comma, del VII° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo²⁴; inoltre il divieto è stato inserito nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea²⁵.

La stessa generale applicabilità del divieto di *bis in idem*, individuato quale “principio di civiltà giuridica”²⁶ la cui importanza supera e si espande ben oltre i confini nazionali, ha fatto sì che negli ultimi anni esso si conquistasse un ruolo di primissimo piano nei sistemi di giustizia penale²⁷: un vero e proprio fulcro intorno al quale sono nati e continuano a svilupparsi dibattiti dottrinali e dialoghi giurisprudenziali - specialmente tra Corti nazionali ed europee - che hanno portato tale tema a trasformarsi e ad evolversi progressivamente, in un’oscillazione continua che ancora oggi non sembra fermarsi.

3. *Ne bis in idem* e sistema sanzionatorio: il problema del doppio binario in ambito tributario e finanziario

Una completa analisi circa la portata e la rilevanza del *ne bis in idem* nell’ordinamento interno non sembra poter tralasciare un argomento che - specialmente negli ultimi anni - ha assunto importanza fondamentale giungendo a costituire tema di primo piano nei dibattiti tanto dottrinali quanto giurisprudenziali, vale a dire quello relativo al conflitto all’incompatibilità sussistente tra il divieto di doppio giudizio/sanzione e i meccanismi sanzionatori a doppio binario previsti da molti degli ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano.

In particolare, si collocano in siffatta riflessione quei sistemi sanzionatori caratterizzati dalla simultanea presenza di sanzioni penali e amministrative, secondo lo schema del cosiddetto doppio binario sancito, in ambito tributario, dal d.lgs. n. 74 del 2000 e, in materia finanziaria, dalla normativa regolante i reati di *market abuse* prevista dal d.lgs. n. 58 del 1998. La necessità di reprimere efficacemente condotte particolarmente pericolose e lesive di essenziali interessi generali quali quelli finanziari (tra cui spicca la tutela del mercato) e quelli fiscali (come l’interesse alla riscossione integrale delle imposte) ha condotto, come visto, il legislatore nazionale a predisporre - spinto anche dalle Direttive europee in materia - dei sistemi sanzionatori che fornissero

²² Cfr. G. BAUSILIO, *op. cit.*, p. 12 e N. GALANTINI, *op. ult. cit.*, p. 101.

²³ Adottato dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 16-12-1996 e reso esecutivo in Italia con l. 25-10-1977, n. 881.

²⁴ Firmato dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, il 22-11-1984.

²⁵ Proclamata a Nizza il 7-12-2000.

²⁶ Così definito nella relaz. orientativa dell’Ufficio del Massimario Penale n. 26/2017 dal titolo “*Ne bis in idem, percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*”, redatt. M. BRANCACCIO, vicedir. G. FIDELBO, consultabile in www.cortedicassazione.it, p. 2.

²⁷ Così, R.A. RUGGIERO, *op. cit.*, p. 3809 che sottolinea come la vorticoso elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni non abbia ancora fatto raggiungere al principio una stabilità.

l'ordinamento di quel necessario strumento preventivo e punitivo, volto a sanzionare condotte di non semplice accertabilità.

Difatti, i settori principali che fanno ricorso al doppio binario sanzionatorio rientrano indubbiamente tra i più sensibili del sistema giuridico: da una parte il settore tributario, in particolare in relazione ai reati in materia di Iva, dall'altra quello degli abusi di mercato, il quale prevede la presenza di analoghi illeciti amministrativi accanto ai reati di *insider trading* (abuso d'informazioni privilegiate) e manipolazione del mercato. Settori da sempre terreno fertile d'insidiose e silenti condotte abusive, e necessitanti un sistema di repressione valido ed efficace.

I meccanismi sanzionatori in questione sono pertanto caratterizzati da un duplice e contestuale procedimento, l'uno penale e l'altro amministrativo, e dalla potenziale e consequenziale irrogazione di una duplice sanzione avente ad oggetto il medesimo comportamento illecito: la differente qualificazione dei processi e delle reazioni punitive, infatti, ha fin da subito costituito per il legislatore il fattore di legittimazione del doppio binario sanzionatorio, rigida ma necessaria risposta alle esigenze di tutela dei mercati e degli interessi finanziari²⁸.

Non può non notarsi, d'altro canto, come la buona fede e i buoni propositi che hanno spinto il legislatore ad introdurre un efficace sistema repressivo, idoneo e valido specialmente per fronteggiare gli abusi di mercato, si siano in qualche modo traditi con il rincaro operato dalla l. n. 263 del 2005, che - operando sulla disciplina di tali comportamenti - ha raddoppiato le sanzioni penali e quintuplicato le relative sanzioni amministrative: a quel punto le perplessità in merito alla proporzionalità del meccanismo sono sorte quasi inevitabilmente, così come i dubbi in merito all'adeguatezza di un cumulo sanzionatorio formalmente legittimo²⁹.

4. La nozione convenzionale di “materia penale” quale fulcro del contrasto interpretativo sul divieto di *bis in idem*

In relazione alla portata del *ne bis in idem* sovranazionale e in particolar modo convenzionale, la nozione di *matière pénale*, unitamente a quella di *idem factum*, costituisce in maniera evidente uno dei due “poli intorno ai quali si è giocata sinora la partita della maggiore o minore espansione dell'operatività del principio e della sua stessa definizione”³⁰. Infatti, lo stesso tenore letterale dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, facendo espressamente riferimento alla “condanna penale” e alla “procedura penale”, ha consentito agli Stati membri, e in particolare al nostro legislatore, di considerare pienamente legittima la predisposizione di sistemi sanzionatori quali quelli a “doppio binario” precedentemente illustrati - caratterizzati dalla sovrapposizione di un procedimento penale e di una procedura sanzionatoria di carattere amministrativo

²⁸ Infatti, posto che il meccanismo del doppio binario sanzionatorio prevede l'instaurazione di due procedimenti e l'irrogazione di due sanzioni di diversa natura (una penale e l'altra amministrativa) nei confronti dello stesso fatto, questo non può essere considerato lesivo dell'art. 649 c.p.p., il quale sancisce il divieto di doppio giudizio penale per il medesimo fatto. Sui sistemi sanzionatori a doppio binario previsti dall'ordinamento italiano in materia di *market abuse* e in quella tributaria, v. retro, cap. I, parr. 7-8.

²⁹ A tal proposito, v. F. SGUBBI, *Riflessioni introduttive*, in F. SGUBBI, D. FONDAROLI, A. TRIPODI, *op. cit.*, p. 3.

³⁰ Così M. BRANCACCIO nella relaz. orientativa dell'Ufficio del Massimario penale n.26/2017, cit., p. 4.

per il medesimo fatto illecito - con la sicurezza di non comportare una violazione del *ne bis in idem* ex art. 649 c.p.p., non trattandosi di doppio giudizio penale³¹: ebbene, i giudici di Strasburgo, adottando sin dagli anni '70 una concezione allargata di "materia penale" che guardava alla "sostanza" dell'illecito piuttosto che alla sua qualificazione formale, hanno inteso rafforzare significativamente la tutela sottesa al divieto di doppio giudizio sancendo il principio per cui anche l'inflizione di una sanzione amministrativa definitiva può precludere l'instaurazione di un procedimento penale in ordine allo stesso fatto e nei confronti della medesima persona³².

I criteri riferibili alla giurisprudenza costante della Corte EDU possono essere delineati prendendo come punto di riferimento il *leading case* che li ha individuati: nella risalente pronuncia "Engel e altri c. Paesi Bassi"³³, infatti, la Corte ha sancito la necessità di ricorrere a tre criteri essenziali, al fine di determinare la sussistenza di una "accusa in materia penale"³⁴ ai sensi dell'art. 6 CEDU.

Mediante l'individuazione dei criteri Engel, in poche parole, la Corte EDU ha inteso definire la propria nozione di "accusa in materia penale", la quale può identificarsi non soltanto nella qualificazione esplicita operata dal diritto interno - come invece sostenuto spesso dalle corti nazionali - bensì dev'essere desunta principalmente dalla natura della sanzione inflitta e dal grado di severità che la stessa manifesta: tale decisione ha condotto così alla compiuta elaborazione della cosiddetta concezione "autonomista" - in quanto indipendente dalle interpretazioni fornite dai singoli ordinamenti interni - della "materia penale" di stampo convenzionale³⁵, rappresentando la base della costante

³¹ Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, p. 3; v. anche G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale* (Agg. 2017), cit., p. 830 in cui l'Autore specifica come negli ultimi anni la Corte di Strasburgo abbia "fornito importanti spunti per una revisione della tradizionale ricostruzione dei limiti oggettivi del giudicato penale finendo per mettere in discussione- di fatto- il presupposto fondante il *ne bis in idem*" e come, nonostante il divieto ex art. 649 c.p.p. si basi sul presupposto fondamentale della riconducibilità dei diversi procedimenti all'autorità giudiziaria penale, la stessa Corte non abbia esitato a smentire tale presupposto. Sul punto, cfr. anche J.A.E. VERVAELE, *op. cit.*, p. 102 che sottolinea come storicamente il principio del *ne bis in idem* sia stato inteso come limitato solo alla giustizia penale.

³² Cfr. G. DE AMICIS, *op. cit.*, pp. 6-7 e M. BRANCACCIO, *relaz. orientativa n. 26/2017*, cit., p.3; sulla superfluità della qualificazione formale della natura dell'illecito, ai sensi della giurisprudenza di Strasburgo, v. anche G. COFFEY, *op. ult. cit.*, p. 65.

³³ Corte EDU, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8-06-1976, n. 22, cit.: i paragrafi rilevanti ai sensi dell'individuazione dei criteri per stabilire la "natura penale" dell'accusa sono i nn. 82 e 83. La sentenza aveva ad oggetto delle violazioni inerenti la disciplina militare poste in essere dai ricorrenti, soldati di leva di grado differente nelle forze armate dei Paesi Bassi.

³⁴ Cfr. M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia* (*relaz. orientativa dell'Ufficio del Massimario Penale n. 35/2014*), in www.cortedicassazione.it, 2014, p. 4.

³⁵ Sul punto, C.E. PALIERO, "Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo: una questione "classica" a una svolta radicale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 908 ss., che specifica "La Corte, in sintesi, ha stabilito che il concetto di "materia penale" (...) di cui all'art.6 non deriva pedissequamente dalle tradizioni giuridiche e dalle scelte legislativo-formali pertinenti al "caso" di volta in volta all'esame, ma va ritagliato *ad hoc*, «ai fini della Convenzione», con una interpretazione «in senso materiale». Liberi, ovviamente, i singoli ordinamenti di qualificare formalmente un fatto come "penale" o come "amministrativo" (...) senza tuttavia che ciò vincoli più che tanto la Corte nell'inquadramento del fatto all'*interno* della disciplina convenzionale".

giurisprudenza di Strasburgo in materia di *ne bis in idem*, nonché il principale motivo di frizione con i sistemi sanzionatori tributari e finanziari previsti dal nostro legislatore. La crisi del doppio binario: la sentenza “Grande Stevens”

Nonostante l’approccio non giuridico della Corte EDU in relazione al concetto di *idem factum* e il ripudio, da parte degli stessi giudici, di una nozione formalistica di “materia penale” fossero piuttosto risalenti e ormai costituissero argomenti consolidati, il doppio binario sanzionatorio previsto dall’ordinamento italiano in materia di abuso d’informazioni privilegiate e manipolazione del mercato - che abbiamo avuto modo di analizzare - ha cominciato a fare seriamente i conti con siffatte tematiche solo dopo la condanna nel famoso caso “Grande Stevens”³⁶.

La premessa dell’intervento della Corte di Strasburgo in materia di *market abuse* è rappresentata dalla previsione, all’interno di suddetto sistema sanzionatorio, di sanzioni amministrative dal contenuto fortemente afflittivo e repressivo, tale da renderle sostanzialmente equiparabili - in base ai criteri “Engel” esaminati nel corso del precedente capitolo - alle sanzioni penali³⁷.

L’oggetto della pronuncia della Corte EDU è la responsabilità, a titolo di manipolazione del mercato (ai sensi degli artt. 185 e 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, come modificato dalla legge n. 62 del 2005) per la diffusione al pubblico di comunicati provenienti da IFIL Investments s.p.a. e Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. in cui IFIL confermava l’intenzione di rimanere azionista di riferimento della Fiat: per tale vicenda, presero avvio i procedimenti per la violazione delle disposizioni inerenti alla manipolazione del mercato, nei confronti sia delle persone fisiche, che avevano concorso alla diffusione del comunicato (Grande Stevens e altri), sia delle persone giuridiche coinvolte: nel procedimento amministrativo, avente ad oggetto l’illecito di cui all’art. 187-ter t.u.f., la Consob ritenne integrata la violazione e irrogò ai soggetti interessati pesanti sanzioni amministrative (accompagnate, per le sole persone fisiche, anche da sanzioni interdittive) confermate in Appello e in Cassazione³⁸. La vicenda penale, d’altro lato, si concludeva in primo grado con l’assoluzione degli imputati per il reato di manipolazione del mercato, e con la successiva sentenza della Suprema Corte - a seguito del ricorso *per saltum* in Cassazione proposto dalla Procura della Repubblica di Torino - che annullava parzialmente la sentenza assolutoria, dichiarando la soluzione di primo grado “non giuridicamente corretta” e rinviando, di conseguenza, gli atti al giudice competente per il rinvio al fine di un nuovo esame nel merito³⁹. Infine, la Corte

³⁶ Cfr. R.A. RUGGIERO, *op. cit.*, p. 3817: si tratta della famosa sentenza della Corte EDU, Sezione II, Grande Stevens e altri c. Italia, 04-03-2014, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2304.

³⁷ Così, D. LABIANCA, *La nuova dimensione del ne bis in idem: dal caso Grande Stevens a C. Cost n.102/2016*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale dell’economia*, Tomo I, Torino, 2016, p. 119 che richiama, in merito alla nozione di “materia penale” e ai criteri elaborati a livello convenzionale per l’individuazione di un procedimento/sanzione sostanzialmente penali, C.E. PALIERO, *op. cit.*, p. 894 ss.; sul punto, v. anche M.T. STURLA, *Il ne bis in idem tra Corte Edu e Corte Costituzionale*, in *Giur. It.*, 2015, p. 2010.

³⁸ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, p. 123 che richiama, in tal senso, la delibera CONSOB, 09-02-2007, n.15760, in *www.Consob.it*; alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, 23-01-2008, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2013 e alla sentenza della Cassazione, sez.un., 30-09-2009, nn. 20935, 20936 e 20939, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

³⁹ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, p. 123: la sentenza di primo grado è quella del Trib. Torino, 18-03-2011, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2010, in cui il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente, ai fini dell’integrazione del reato ex art.185 t.u.f., il pericolo concreto di

d'Appello di Torino - in funzione di giudice del rinvio - concludeva individuando l'idoneità della diffusione del comunicato falso a impedire la flessione del prezzo del titolo, condannando gli imputati alla reclusione e alla multa: la Corte di Cassazione, investita della questione in merito alla correttezza giuridica della qualificazione operata dalla Corte d'Appello, dichiarava estinti i reati per prescrizione, ponendo così fine all'intricata vicenda processuale penale⁴⁰.

I ricorrenti si sono rivolti alla Corte EDU nel corso del processo penale di primo grado, sollevando in particolare tre doglianze nei confronti sia del procedimento in corso, sia del procedimento amministrativo già conclusosi con sentenza passata in giudicato: il primo motivo di ricorso accolto, in particolare, inerisce alla violazione - già lamentata in corso di svolgimento del procedimento amministrativo - dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) posta in essere, secondo gli interessati, dalla Consob nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalla Corte d'Appello nel successivo giudizio di opposizione⁴¹.

Nell'accogliere tale doglianza, e dunque nello stabilire l'applicabilità al caso di specie delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU, i giudici di Strasburgo hanno anzitutto esaminato la possibilità di ritenere integrato, nella disciplina prevista dall'ordinamento italiano in merito alle fattispecie di *market abuse*, quello che costituisce il "presupposto logico-giuridico indefettibile" per l'operatività di suddette garanzie⁴², vale a dire la riconducibilità della procedura svolta davanti la Consob - avente ad oggetto un illecito formalmente di tipo amministrativo - alla nozione di "accusa avente natura penale"⁴³.

alterazione degli strumenti finanziari ("per la sussistenza del reato contestato (...) non è richiesto che si accerti l'avvenuta alterazione di strumenti finanziari (...) perché occorre invece verificare se, in concreto, a seguito di tale comunicato, il pericolo per l'alterazione di strumenti finanziari si sia effettivamente prodotto"). Per quanto riguarda la sentenza della Cassazione, invece, si veda Cass., 15-10-2012, n. 40393, in *www.pluris-cedam.utetgiuridica.it*: l'Autore sottolinea (alla nota 20) come, secondo le Sezioni Unite, il contenuto della notizia vera costituisca presupposto indispensabile per formulare il giudizio sulla falsità della notizia stessa e verificare le conseguenze che avrebbe prodotto sul mercato la diffusione della notizia vera.

⁴⁰ Così, D. LABIANCA, *op. cit.*, pp. 123-124: la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha condannato gli imputati a un anno e quattro mesi di reclusione e al pagamento di 400.000 euro di multa, è quella del 28-02-2013, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2013, commentata da T. TRINCHERA, G. SASSAROLI, F. MODUGNO, *op. cit.*; la sentenza finale della Cassazione è invece quella del 17-12-2013, n. 19515, in *www.italgiure.giustizia.it*. Cfr. anche A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p.2 che sottolinea come il procedimento penale abbia conosciuto un *iter* decisamente più tortuoso rispetto a quello amministrativo- relativo alla vicenda in esame- e come abbia sollevato interessanti questioni in merito al metodo di accertamento del pericolo concreto e della cd. *price sensitivity*. Per ulteriori approfondimenti in merito alla vicenda IFIL-Exor, v. F. D'ALESSANDRO, *Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali*, in *Dir. pen. Proc.*, 2014, p. 616.

⁴¹ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, pp. 125-126; sul punto, v. anche M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem*, cit., pp. 10-11; A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 2 e F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 619.

⁴² Così è definito da F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 619.

⁴³ Cfr. A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 2 che sottolinea come il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria sia di cinque milioni di euro, e F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 619; cfr. anche M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem*, cit., p. 11: "La Corte, ritenendo, dunque, che la procedura CONSOB, pur avendo ad oggetto un illecito formalmente di tipo amministrativo, si sostanziasse in un'accusa di natura penale, ha conseguentemente affermato che avrebbero dovuto essere osservate le garanzie che l'art.6 della Convenzione riserva ai processi penali". Vale la pena richiamare in tale sede P. MOSCARINI,

La Corte ha così riconosciuto, in via preliminare, il carattere penale delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob in esito al procedimento amministrativo, sulla base dei tre criteri elaborati nella sentenza “Engel”. Nel caso in esame, la ragione principale della riconducibilità alla *matière pénale* risiede nel grado di severità dell’impianto sanzionatorio previsto per l’illecito di manipolazione del mercato, un sistema che si caratterizza, come abbiamo avuto modo di osservare, per la sua “ipermuscolarità”⁴⁴ e per il rigore proprio sia delle sanzioni pecuniarie sia di quelle accessorie collegate⁴⁵. Inoltre, la Corte si è soffermata anche sul profilo dello scopo perseguito dalle sanzioni in questione, individuando una natura chiaramente repressiva: infatti, se da un lato queste sono volte a garantire interessi generali della società (quale, ad esempio, l’integrità dei mercati finanziari), dall’altro le stesse sanzioni rendono evidente come, al loro scopo preventivo e riparatorio dei pregiudizi finanziari cagionati dalla condotta, uniscano quello preventivo-repressivo, tipico delle sanzioni penali⁴⁶.

La terza motivazione alla base del ricorso proposto dai protagonisti della vicenda processuale, costituente il secondo motivo accolto dalla Corte EDU, riguardava la compatibilità e la coerenza della vicenda stessa con il principio del *ne bis in idem*, così come sancito dall’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU: i ricorrenti lamentavano, infatti, la violazione del divieto di *bis in idem* realizzata tramite il diniego, opposto dal Tribunale di Torino, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per essere stati gli imputati già definitivamente giudicati alla Consob in merito ai medesimi fatti⁴⁷. Anche siffatto riscontro di compatibilità è stato affrontato, dai giudici di Strasburgo, partendo dalla riconduzione dell’illecito (formalmente) amministrativo alla *matière pénale* e, conseguentemente, dall’assimilazione del relativo procedimento ad una “*accusation en matière pénale*”⁴⁸. Ponendosi come assunto di partenza la natura intrinsecamente penale di quest’ultimo procedimento, nonché delle sanzioni previste dall’art.185-ter t.u.f., è stato, dunque, agevole per la Corte affermare la violazione del *ne bis in idem*, a nulla valendo la considerazione per cui, al momento della pronuncia della stessa Corte EDU, il procedimento penale per il reato di cui all’art. 185 t.u.f. non si fosse ancora

op. cit., pp. 389-390 il quale rileva come, nonostante nell’ordinamento penale interno prevalga una concezione formalistica del reato- per il quale è solo il legislatore, sulla base del principio di legalità formale, a stabilire i comportamenti da ricondurre alla materia penale- i giudici di Strasburgo abbiano adottato tutt’altro orientamento.

⁴⁴ Tale termine è utilizzato da D. LABIANCA, *op. cit.*, p. 129 che cita, in tal modo, G. FLICK, V. NAPOLEONI, *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, doppio binario o binario morto?*, cit..

⁴⁵ Cfr. A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 2 e M.T. STURLA, *op. cit.*, p. 2010: l’Autrice infatti, alla nota 6, osserva come le sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 187-quater vadano “dalla perdita temporanea dei requisiti di onorabilità all’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate in borse. Inoltre la CONSOB tenuto conto della gravità delle violazioni e del grado della colpa può richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dell’esercizio dell’attività professionale. Completa il rigore sanzionatorio la confisca obbligatoria del prodotto o il profitto dell’illecito, nonché i beni utilizzati per commetterlo”.

⁴⁶ Cfr. A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 2 e M.T. STURLA, *op. cit.*, p. 2010.

⁴⁷ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, p. 126.

⁴⁸ Così, A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 3 e M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem*, cit., p. 12.

concluso in via definitiva: la garanzia convenzionale vieta invero non solo di condannare, ma anche di perseguire due volte lo stesso soggetto per il medesimo fatto⁴⁹. La contestazione è stata, pertanto, quella dell'instaurazione e della pendenza di un altro procedimento formalmente e sostanzialmente "penale-criminale", successivamente alla definizione di quello formalmente amministrativo ma a carattere sostanzialmente penale, avente ad oggetto il delitto omologo all'illecito amministrativo oggetto del primo procedimento, come tale concernente la stessa condotta⁵⁰. E' proprio la medesimezza del fatto, appunto, un altro elemento indispensabile affinché possa ritenersi operante la preclusione processuale di cui al principio in esame: la Corte EDU, a tal proposito, ha richiamato la propria giurisprudenza sull'interpretazione del concetto di *idem factum*, a partire dalla pronuncia "Zolotukhin c. Russia" in cui i giudici di Strasburgo hanno affermato con chiarezza la necessità d'individuare il concetto di *idem* non nell'*idem* legale, bensì nell'*idem factum*⁵¹.

Nel caso di specie, la Corte ha così concluso nel senso della sovrapponibilità delle condotte oggetto dei due procedimenti ed ha in tal modo riconosciuto la medesimezza dei fatti - entrambi consistenti nell'aver diffuso al mercato la falsa comunicazione - accertando la violazione del *ne bis in idem*⁵².

La Corte ha così condannato l'Italia a versare a ciascun ricorrente diecimila euro per il danno morale e quarantamila euro per le spese, spronando lo Stato convenuto a fare in modo che il procedimento penale contro i ricorrenti - ancora in corso al momento della pronuncia - fosse chiuso nel più breve tempo possibile.

La sentenza "Grande Stevens", come appena visto, non rappresenta una novità assoluta nella giurisprudenza di Strasburgo, in quanto in essa sono stati declinati principi già consolidati in ambito convenzionale, adattati alla particolare materia sottoposta allo scrutinio della Corte europea, ossia quella del doppio binario sanzionatorio: la stessa pronuncia ha però contribuito a sottolineare l'urgenza di definire un accettabile equilibrio nei rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo, all'interno dell'ordinamento nazionale⁵³.

⁴⁹ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, p. 137, che ribadisce a tale proposito la differenza tra la garanzia convenzionale in esame e la disposizione del diritto nazionale relativa allo stesso principio (l'art. 649 c.p.p.): infatti, mentre "la disposizione del diritto nazionale opera esclusivamente in presenza di una pluralità di giudizi penali, vietandone la duplicazione; non così quella convenzionale, la quale non richiede la formale qualificazione come sentenza penale del primo provvedimento definitivo (...)".

⁵⁰ Così, M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem*, cit., p.12 e A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 3.

⁵¹ Cfr. D. LABIANCA, *op. cit.*, pp. 137-138; sul punto, v. anche F. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p.624 che richiama, in proposito, il paragrafo 224 della sentenza in commento. Sul punto, v. anche G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 832 ss. in cui l'Autore ricostruisce la vicenda e sottolinea "l'originalità della ricostruzione «convenzionale» del divieto di *bis in idem* (...) non soltanto nell'autonoma interpretazione di «procedimento penale» (...) ma altresì nell'adozione di prospettiva esclusivamente fattuale attraverso la quale apprezzare un ulteriore elemento: la medesimezza del fatto oggetto di duplice accertamento".

⁵² V. A. TRIPODI, *Uno più uno*, cit., p. 3 e M. BRANCACCIO, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem*, cit., p.14 in cui si osserva come la Corte EDU abbia rilevato che ai ricorrenti era stata contestata una "unica e medesima condotta commessa da parte delle stesse persone nella stessa data" e come, di conseguenza, "la (nuova) azione penale riguardava un secondo «illecito», basato su fatti identici a quelli che avevano motivato la prima condanna definitiva".

⁵³ E.M. MANCUSO, *op. cit.*, pp. 536-537 in cui l'Autore ribadisce gli argomenti utilizzati dai giudici di Strasburgo per evidenziare la necessità di adottare una soluzione in ambito interno

Infatti, la consacrazione dell'approccio sostanzialistico adottato dalla Corte EDU nella definizione della "materia penale" e nella riconduzione a quest'ultima di sanzioni formalmente amministrative - avvenuta tramite la pronuncia appena esaminata - ha costituito un importante arresto per l'ordinamento italiano, e non soltanto in relazione alla singola vicenda: gli effetti della decisione erano potenzialmente in grado di ripercuotersi in tutti i settori caratterizzati da un sistema sanzionatorio a doppio binario, amministrativo e penale, in cui sussistesse il rischio di una convergenza e un accavallamento delle rispettive sfere di applicazione⁵⁴. Ciò che era stato riscontrato dai giudici di Strasburgo era da considerare, a tutti gli effetti, una violazione "sistemica" del diritto individuale al *ne bis in idem* posta in essere da quella particolare tipologia di sistema sanzionatorio⁵⁵.

Di conseguenza, mentre la sovrapposizione di sanzioni formalmente diverse non era mai stato considerato come un problema dal legislatore italiano, quest'ultimo si è trovato in qualche modo obbligato a dover ripensare quegli stessi sistemi sanzionatori, facendo i conti con gli obblighi imposti dalla giurisprudenza convenzionale⁵⁶.

5. La sentenza "A e B contro Norvegia": un *revirement* giurisprudenziale della Corte EDU?

Sin dalla pronuncia "Grande Stevens" e nel corso dei mesi successivi, i sistemi sanzionatori nazionali costruiti sul meccanismo del doppio binario (in particolare, l'ambito del *market abuse* e quello di alcuni reati tributari) hanno costituito un elemento di forte e decisa incompatibilità con il principio del *ne bis in idem* per come sancito dalla CEDU ed interpretato dalla Corte di Strasburgo: ebbene, proprio perché in diritto occorre non dare mai nulla per scontato, nel novembre 2016 gli stessi giudici della Corte europea hanno rovesciato nuovamente le carte in tavola pronunciandosi nel caso

"allo scopo di definire una regola aurea che possa governare l'intricato quadro di sospetta sovrapposizione tra fattispecie sanzionatorie, anche in chiave ricostruttiva di un sistema ipertrofico, spesso cresciuto secondo la logica emergenziale o in chiave correttiva di scelte di fondo non sempre soddisfacenti".

⁵⁴ Cfr. A. CARERI, *L'influenza del ne bis in idem europeo sui criteri in materia di concorso apparente di norme*, in *Gruppo di Pisa- Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* (www.gruppodipisa.it), 2017, p. 3, che sottolinea quanto sia stato dirompente l'orientamento della Corte di Strasburgo per cui "la natura sostanzialmente penale di una sanzione formalmente amministrativa, divenuta irrevocabile, comporta in ogni caso il divieto di doppia sanzione e di iniziare un secondo procedimento sullo stesso fatto", richiamando in tal senso P. SORBELLO, *Il bis in idem nell'ordinamento penale italiano. Dal market abuse al diritto sanzionatorio tributario*, in *Diritto penale contemporaneo (Riv. Trim)*, 2015, n. 3, p. 190.

⁵⁵ Così osserva F. VIGANÒ, *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art.50 della Carta?*, cit., p. 220: "le implicazioni della sentenza (...) sembrano trascendere, e di molto, la materia degli abusi di mercato, giungendo a porre in discussione la compatibilità con il sistema convenzionale di tutti i settori ordinamentali (quello penale tributario *in primis*) analogamente strutturati attorno a un doppio, e parallelo, binario di tutela, i quali si espongono anch'essi a una delle critiche capitali formulate dalla Corte europea: quella cioè, di creare le condizioni per una violazione "sistemica" del diritto individuale *al ne bis in idem*, riconosciuto all'art. 4 Prot. 7 CEDU".

⁵⁶ Sul punto, e sul tentativo del legislatore italiano- che in seguito affronteremo- di porre l'ordinamento nazionale in linea con gli obblighi convenzionali, v. F. VIGANÒ, *Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani*, in *Diritto penale contemporaneo (Riv. Trim.)*, 2016, n. 1, p. 191.

“A e B c. Norvegia”, ed elaborando un assetto innovativo di principi destinati a ripercuotersi sull’ordinamento italiano, nonché ad aprire una serie indefinita di interrogativi⁵⁷.

La decisione della Corte di Strasburgo trae origine dai ricorsi presentati da due cittadini norvegesi, che contestavano la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU per essere stati giudicate due volte, in via penale e amministrativa, in merito ai medesimi fatti di natura fiscale: in particolare, il primo ricorrente (il signor A), essendo stato arrestato per non avere dichiarato profitti derivatigli da complesse transazioni finanziarie compiute all’estero, era stato condannato dall’Autorità fiscale norvegese con sanzione amministrativa, poco dopo l’instaurazione - nei confronti dello stesso soggetto - del procedimento penale per il reato di frode fiscale, relativo alle medesime condotte illecite⁵⁸. Nonostante la definitiva chiusura del procedimento amministrativo - mediante il versamento all’amministrazione dell’intero importo dovuto, prima della scadenza del termine - il signor A era stato successivamente condannato anche in sede penale: l’imputato aveva così proposto appello avverso quest’ultima sentenza, lamentando già di fronte alla giurisdizione nazionale la violazione del suo diritto al *ne bis in idem* per essere stato perseguito e punito due volte in merito allo stesso fatto, ma tanto la Corte d’appello quanto la Corte Suprema avevano respinto la doglianza, confermando la condanna⁵⁹.

Il secondo ricorrente, il signor B, coinvolto nei medesimi fatti contestati al signor A, era stato ugualmente condannato sia in sede amministrativa sia in sede penale, con condanna - quest’ultima - nuovamente confermata dalla Corte d’appello: entrambi i ricorrenti, pertanto, avevano deciso di ricorrere alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU⁶⁰.

Per un’analisi completa del caso, nonché per comprendere a pieno gli argomenti posti alla base della decisione finale operata dai giudici di Strasburgo, è bene soffermarsi qualche istante sullo stato del diritto norvegese in materia di doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*, dettagliatamente ricostruito nella stessa sentenza della Corte EDU: infatti, l’Alta Corte interna norvegese, in entrambi i casi, ha dimostrato di aver preso in forte considerazione i principi sanciti a livello convenzionale, riconoscendo l’identità del fatto materiale oggetto dei due procedimenti - in base alla nozione di *idem factum*, per come delineata nella sentenza “Zolotukhin” - nonché la natura sostanzialmente penale della sovrattassa irrogata in via amministrativa, in base

⁵⁷ Si tratta della sentenza della Corte EDU (GC), 15-11-2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, commentata da F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.11.2016.

⁵⁸ Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, pp. 8-9 e F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., pp. 1-2: entrambi gli Autori descrivono dettagliatamente la vicenda dei due ricorrenti sottoposta all’attenzione della Corte di Strasburgo.

⁵⁹ Cfr. F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 2.

⁶⁰ Così, C. FATTA, *op. cit.*, pp. 9-10: si specifica come, nel caso del secondo ricorrente, la Corte Suprema si fosse addirittura rifiutata di esaminare il caso, rendendo definitiva la sentenza di condanna in sede penale (mentre quella amministrativa era già divenuta definitiva in seguito al pagamento degli importi dovuti, come nel caso del signor A).

ai criteri “Engel”⁶¹. Tuttavia, il diritto fondamentale al *ne bis in idem* è stato ritenuto non violato nei confronti di entrambi i ricorrenti, in ragione del fatto che i due diversi procedimenti erano stati condotti in parallelo e in modo tale che s’integrassero vicendevolmente, tanto che da un lato la pena inflitta in esito al procedimento penale era stata graduata tenendo conto della sanzione tributaria già inflitta agli imputati, dall’altro l’amministrazione finanziaria aveva conferito rilevanza alle prove assunte nel corso del procedimento penale⁶².

Sulla base di tali argomentazioni, i giudici supremi norvegesi hanno pertanto evidenziato come tra i due procedimenti sussistesse una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, tale da poter considerare le due reazioni irrogate come parti di un’unica reazione sanzionatoria apprestata dall’ordinamento contro la condotta anti-giuridica dei ricorrenti: l’una era da considerarsi il completamento dell’altra, alla stregua di due facce di una stessa medaglia⁶³. In seguito al ricorso proposto dai due imputati, dunque, alla Grande Camera - cui il ricorso era stato devoluto per via della particolare rilevanza delle questioni sollevate dalle parti⁶⁴ - è stato demandato il compito di esaminare due diverse quanto rilevanti questioni giuridiche: la prima riguardante la possibilità di qualificare come “sostanzialmente penale” la sanzione tributaria irrogata ai ricorrenti, la seconda relativa invece all’applicabilità o meno della garanzia convenzionale ai procedimenti celebrati in parallelo e aventi ad oggetto il medesimo fatto⁶⁵.

La prima questione - di carattere evidentemente centrale - è stata risolta semplicemente da parte della Grande Camera: la sanzione amministrativa, consistente in una sovrattassa del 30% sull’imposta evasa, aveva un’indubbia natura sostanzialmente penale⁶⁶. Più complesso, sicuramente, il percorso argomentativo seguito dai giudici di Strasburgo per giungere alla decisione in merito alla seconda questione, relativa

⁶¹ Cfr. F. VIGANÒ, *La Grande camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., pp. 2-3, in cui si specifica come il sistema normativo norvegese nella materia in questione sia caratterizzato dal doppio binario sanzionatorio composto da un procedimento amministrativo- funzionale all’accertamento di eventuali evasioni d’imposta e all’irrogazione di sanzioni pecuniarie- e da un processo penale funzionale- per i casi più gravi- all’irrogazione di sanzioni privative della libertà personale.

⁶² Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, pp. 9-10: la Corte Suprema norvegese aveva respinto la tesi difensiva relativa alla violazione del principio del *ne bis in idem* utilizzando argomentazioni pressoché identiche per entrambi i ricorrenti. In entrambi i casi il giudice penale aveva infatti tenuto conto, nella quantificazione della pena, della sanzione tributaria già inflitta e di quanto già versato dall’imputato al Fisco.

⁶³ In tal senso, C. FATTA, *op. cit.*, p. 10 e F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 2 il quale aggiunge inoltre che i supremi giudici norvegesi avevano stabilito, nella sentenza relativa al primo ricorrente, che la decisione amministrativa con la quale era stata inflitta la sovrattassa doveva essere considerata “definitiva” ai sensi della previsione convenzionale, ma che- nonostante ciò- il divieto di *bis in idem* andasse delineato in maniera meno stringente nell’ipotesi in cui i due procedimenti sono paralleli, come nel caso in esame.

⁶⁴ Cfr. F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 2: l’Autore specifica infatti che la camera della prima sezione della Corte EDU ha valutato la necessità di rimettere il caso alla Grande Camera.

⁶⁵ Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, p. 11: è importante sottolineare, inoltre, che tutte le parti intervenute hanno condiviso le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte norvegese sulla nozione di *idem*. L’approccio sostanzialistico consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo non è infatti stato messo in discussione.

⁶⁶ Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, p. 13.

all'operatività del divieto di doppio giudizio nei confronti di procedimenti paralleli: decisione che gran parte della dottrina ha letto come un passo indietro rispetto agli approdi raggiunti dalla stessa Corte EDU in materia di *ne bis in idem*. Con un inedito colpo di coda, infatti, la Corte europea, premettendo che la garanzia convenzionale è, in linea di principio, applicabile anche ai casi di procedimenti paralleli per il medesimo fatto (una volta che uno di essi si sia concluso con un provvedimento divenuto definitivo), ha nondimeno concluso che non viola il principio del *ne bis in idem* la celebrazione di un procedimento penale nei confronti di chi sia stato già sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria, qualora tra i due procedimenti sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta (in tal senso utilizzando le parole della stessa Corte Suprema norvegese)⁶⁷.

Sulla base del presupposto per cui non è possibile individuare nell'art. 4 Protocollo n. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa - ancorché sostanzialmente penale - per quei fatti di evasione fiscale perseguibili anche penalmente⁶⁸, un accettabile equilibrio tra le esigenze dell'individuo e gli interessi della collettività - le prime volte ad evitare un'ingiusta duplicazione di giudizi, i secondi finalizzati a che lo Stato intervenga a sanzionare le condotte antidoverose in maniera calibrata ed effettiva⁶⁹ - può essere garantito, secondo i giudici di Strasburgo, solo valorizzando il test della "sufficiente connessione sostanziale e temporale"⁷⁰. Invero, sebbene il modo più sicuro per evitare una violazione del divieto di *bis in idem* sia la previsione di un meccanismo in grado di unificare i due procedimenti sanzionatori, la Corte ha sostenuto che i procedimenti di doppio binario possono anche correre paralleli, a patto che esistano delle modalità procedurali in grado di assicurare risposte sanzionatorie che, nel loro complesso, risultino proporzionate e prevedibili: per la valutazione in merito alla sussistenza di tali requisiti, si dovrà tener conto di determinati

⁶⁷ Cfr. R.A. RUGGIERO, *op. cit.*, p. 3826 la quale commenta con grande stupore la decisione presa dalla Corte EDU nel caso di specie: "Ciò non di meno, la Corte ha osservato come la duplicazione delle risposte sanzionatorie non sia di per sé indice sintomatico della violazione dell'art. 4 Prot. n. 7 dal momento che gli Stati possono decidere di fronteggiare un fenomeno criminale con un sistema integrato di tutela del bene giuridico. Ciò che conta è appunto che vi sia «sufficient connection in substance and time»; v. anche F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 3, che specifica come la Corte EDU abbia fatto riferimento alla mancanza di una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" quale requisito ulteriore ai fini dell'accertamento della violazione della garanzia convenzionale.

⁶⁸ Così, F. VIGANÒ, *La Grande camera di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit. p. 4: la Corte ammette invero che sussistono dei fatti di evasione fiscale "in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa" (paragrafo 123 della sentenza in esame).

⁶⁹ Cfr. C. FATTA, *op. cit.*, p. 15.

⁷⁰ Per una precisa ricostruzione del percorso argomentativo seguito dalla Corte EDU nella sentenza in commento, v. M. BRANCACCIO, *Ne bis in idem: percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*, cit., pp. 15-16: la Corte, stabilendo che la strategia adottata da ogni singolo Stato non viola il principio di *ne bis in idem* qualora risulti il "prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria" (paragrafo 122), sceglie il criterio della "sufficiently close connection in substance and time" quale canone di valutazione primario per la verifica circa la sussistenza o meno del *bis in idem* (paragrafo 125).

fattori concreti, elaborati dalla Corte EDU alla stregua di indici empirici, indicatori di insussistenza della violazione convenzionale⁷¹.

Il primo di tali fattori, alla presenza dei quali può dirsi esclusa una violazione del *ne bis in idem*, è il differente scopo al quale siano rivolti i due procedimenti inerenti alla stessa condotta e il fatto che questi ultimi siano diretti a reprimere o prevenire diversi aspetti della medesima condotta antisociale⁷². Il secondo è costituito invece dalla prevedibilità - per l'autore della condotta stessa - circa la duplicità dei procedimenti, mentre il terzo è l'aver evitato - "per quanto possibile", come dice la Corte - ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, tramite un'adeguata interazione tra le diverse autorità procedenti⁷³.

E' essenziale infine, nell'opinione dei giudici di Strasburgo, che la sanzione irrogata nel corso del procedimento giunto a termine per primo sia presa in considerazione dall'autorità giudiziaria che dovrà irrogare la sanzione successiva, in modo da garantire all'interessato di non essere destinatario di una pena esageratamente gravosa⁷⁴: oltre a tutto ciò, occorre anche che tra i due procedimenti sussista un collegamento di natura cronologica, non nel senso che essi debbano necessariamente essere condotti in via strettamente parallela, ma tale da far sì che l'individuo non sia esposto a una perdurante situazione di incertezza sulla propria sorte⁷⁵. Solo verificata la sussistenza di tali

⁷¹ Così, M. BRANCACCIO, *Ne bis in idem: percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*, cit., pp. 15-16, in cui si specifica che al paragrafo 130 della sentenza, la Corte ha aggiunto che non è necessario che i procedimenti debbano essere compiuti "simultaneamente" dall'inizio alla fine, ma è possibile che essi siano condotti "progressivamente", quando ciò ad esempio sia motivato da ragioni di efficienza dell'amministrazione giudiziaria e non consegua, per il soggetto coinvolto, un perdurante stato di incertezza processuale. V. anche F. VIGANÒ, *La Grande camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 4.

⁷² Cfr. M. BRANCACCIO, *Ne bis in idem: percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*, cit., p. 16 che specifica come nel caso di specie, infatti, tale primo requisito era stato ritenuto soddisfatto in quanto la sanzione amministrativa aveva funzione compensatoria fiscale, mentre quella penale aveva funzione punitiva della parte fraudolenta della condotta; cfr. anche C. FATTA, *op. cit.*, p. 16: il primo requisito affinché il test della connessione sostanziale e temporale sia soddisfatto è la circostanza per cui i procedimenti perseguono obiettivi complementari, non solo in astratto ma anche in concreto, e che siano finalizzati a prevenire diversi aspetti della stessa condotta.

⁷³ M. BRANCACCIO, *Ne bis in idem: percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*, cit., p. 16 nonché C. FATTA, *op. cit.*, p. 16.

⁷⁴ Così, C. FATTA, *op. cit.*, p. 16 che precisa come i quattro fattori citati costituiscano i limiti cui soggiace la piena ammissibilità del doppio binario sanzionatorio. V. anche F. VIGANÒ, *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 5 il quale, a tal proposito, aggiunge che la Corte ha inteso precisare "che il rischio di un *bis* contrario alla garanzia convenzionale sarà tanto meno rilevante in quanto il procedimento amministrativo concerna illeciti estranei al "nucleo duro" del diritto penale, e pertanto non associati ad alcun particolarmente significativo stigma sociale; mentre sarà destinata ad accentuarsi laddove il procedimento amministrativo assuma in concreto cadenze stigmatizzanti simili a quelle del processo penale" (paragrafo 133 della sentenza).

⁷⁵ Cfr. F. VIGANÒ, *La grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, cit., p. 5 che richiama, in tal senso, il paragrafo 134 della sentenza in esame. A tal proposito, v. anche C. FATTA, *op. cit.*, p. 14 in cui si specifica - alla nota 19 - come la stessa Corte abbia chiarito, allo stesso paragrafo 134 della sentenza, che la connessione sostanziale ha un rilievo maggiore di quella temporale: tuttavia, entrambe sono necessarie e la connessione temporale deve comunque essere garantita, nel senso che il secondo procedimento non può essere troppo distante cronologicamente dal primo.

elementi potrà dirsi accertata la presenza di una vera connessione tra i due procedimenti e, di conseguenza, potrà ritenersi rispettato il principio del *ne bis in idem*, nonostante l'avvenuta duplicazione di giudizi e di sanzioni in merito allo stesso fatto illecito.

Pertanto, sulla base dei principi così ricostruiti - e nonostante il riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle sovrattasse, nonché dell'identità dei fatti oggetto dei due procedimenti - la Corte ha concluso per la non violazione della garanzia convenzionale nei casi dei ricorrenti A e B.

Con la sentenza "A e B c. Norvegia", dunque, la Corte EDU ha per la prima volta enunciato chiaramente una "terza via" per valutare la violazione del divieto di *bis in idem*. Tuttavia, i fattori individuati dai giudici di Strasburgo hanno destato non poche perplessità, specialmente in dottrina: da una parte è stata infatti evidenziata la vaghezza dei criteri delineati, tali da non consentire di desumere con ragionevolezza quando la connessione sia sussistente e quando no⁷⁶; dall'altra, si è rilevata l'irragionevolezza del criterio relativo allo scopo della sanzione, nonché la superfluità di quello consistente nella prevedibilità del duplice procedimento⁷⁷.

6. Gli effetti della sentenza "A e B contro Norvegia": cenni

Com'era prevedibile, la decisione della Corte di Strasburgo in "A e B c. Norvegia" e l'elaborazione - per mezzo della stessa - dei nuovi principi inerenti alla violazione del *ne bis in idem* hanno avuto un forte impatto, sia sui procedimenti al momento pendenti (in particolare quelli innanzi alla Corte di Giustizia), sia sui giudizi instaurati successivamente di fronte alle Corti nazionali. Il mutamento giurisprudenziale di Strasburgo non ha infatti tardato a farsi risentire tanto sulle Corti interne, le quali non hanno esitato ad utilizzare siffatto mutamento giurisprudenziale per convalidare e sostenere l'idoneità dei sistemi sanzionatori a doppio binario, in ambito finanziario così come in quello fiscale: con riferimento a quest'ultimo ambito, in particolare, abbiamo osservato una significativa tendenza dell'ordinamento a ritenere che la Corte di Strasburgo avesse inteso in qualche modo sancirne la compatibilità convenzionale, nonostante la vera convalida fosse stata operata nei confronti del sistema sanzionatorio norvegese.

L'impatto della nuova interpretazione fornita dalla Corte EDU non poteva che farsi risentire, inoltre, anche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia: pronunciandosi per la prima volta nel marzo 2018 - dopo il significativo *revirement* - sulla compatibilità tra il diritto dell'Unione e il sistema italiano del doppio binario penale/amministrativo,

⁷⁶ Così, R.A. RUGGIERO, *op. cit.*, p. 3826 in cui si sottolinea come il fattore temporale, in particolare, riconosca un'ampia discrezionalità a chi dovrebbe valutarlo, considerato che in astratto non è possibile individuare un termine preciso entro cui il secondo procedimento dovrebbe svolgersi; v. anche F. CASSIBBA, *Ne bis in idem e procedimenti paralleli*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 352.

⁷⁷ In tal senso, R.A. RUGGIERO, *op. cit.*, p. 3826 la quale, in merito al criterio dello scopo della sanzione, osserva: "Nel caso *de quo*, la Corte europea ha ritenuto che la sovrattassa applicata dall'amministrazione tributaria avesse finalità deterrente e scopo compensatorio; la sanzione penale, invece, natura punitiva. Convince questa conclusione, visto che la sanzione penale ha anch'essa natura deterrente (o almeno dovrebbe avercela) e quella tributaria, soprattutto se onerosa, ha indubbiamente pure uno scopo punitivo?"; mentre in relazione al criterio della prevedibilità rileva che "non è seriamente sostenibile che possa discriminare: le sanzioni, per essere applicate, devono essere predeterminate dalla legge, e dunque sono per definizione prevedibili".

la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha scelto di non spingersi molto oltre nella sua opera di interpretazione dell'art. 50 CDFUE e di non innalzare, pertanto, il livello delle garanzie, optando al contrario di restare al pari con quanto stabilito dalla Corte EDU⁷⁸. Partendo dal presupposto che tutti i casi oggetto di rinvio – in particolare il caso “Menci”, il caso “Garlsson Real Estate” e il caso “Di Puma e Zecca” - ponevano effettivamente un problema di interferenza con l'art. 50 della Carta - norma assunta dalla Corte di Giustizia quale punto di riferimento delle proprie decisioni - la Grande Sezione ha analizzato singolarmente le vicende poste al vaglio: i giudici di Lussemburgo hanno infatti colto l'occasione per ribadire che il cumulo di sanzioni sostanzialmente penali relative allo stesso fatto storico non costituiscono automaticamente una violazione del *ne bis in idem* europeo, a patto però che suddetto cumulo sia finalizzato al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse e sia rispettoso del principio di proporzionalità⁷⁹.

Insomma, la Corte di Lussemburgo ha scelto di non avallare la giurisprudenza di Strasburgo precedente ad “A e B c. Norvegia” e di non conferire, di conseguenza, al *ne bis in idem* un'ampia e completa tutela (riconoscendo l'automatico divieto di secondo giudizio anche in caso di doppio binario penale/amministrativo), decidendo invece di affidarsi - proprio come ha fatto la Corte EDU nella famosa pronuncia del 2016 - ad una serie di indici sintomatici e al prudente apprezzamento del giudice nazionale, nella valutazione dei casi sottoposti di volta in volta alla valutazione di quest'ultimo⁸⁰.

Se è da apprezzare, dunque, l'allineamento e la convergenza tra le due giurisprudenze sovranazionali (le quali, se non altro, hanno individuato una serie di criteri, finalizzati all'esclusione della violazione del *ne bis in idem*, che possono considerarsi sovrapponibili), ciò che emerge anche da quest'ultima presa di posizione della Corte di Lussemburgo è la scelta di tutelare, sempre di più e per quanto possibile, i meccanismi sanzionatori predisposti dagli ordinamenti nazionali, con buona pace della concreta e reale protezione dell'individuo posta alla base del divieto di *bis in idem*.

7. Le possibili soluzioni percorribili per una tutela effettiva del principio.

Osservazioni conclusive

Il percorso giurisprudenziale fin qui esaminato, che dimostra a tutti gli effetti come l'ambito applicativo di una garanzia irrinunciabile dell'individuo - quale quella al *ne*

⁷⁸ Cfr. CGUE, Grande Sezione, 20-03-2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, commentate da A. GALLUCCIO, *La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis in idem*, in www.penalecontemporaneo.it, 21.03.2018.

⁷⁹ In tal senso, A. GALLUCCIO, *La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia*, cit., p. 4: l'Autrice individua tutti i requisiti delineati dalla Corte di Giustizia affinché il cumulo sanzionatorio possa dirsi compatibile con il principio del *ne bis in idem* europeo (sussistenza di regole chiare e precise, coordinamento tra i procedimenti, proporzione della pena), aggiungendo come la stessa Corte abbia chiarito che la verifica circa il rispetto di tali requisiti spetta al giudice nazionale.

⁸⁰ Cfr. A. GALLUCCIO, *La Grande sezione della Corte di Giustizia si pronuncia*, cit., p. 7, la quale rileva criticamente che “la Corte di Giustizia non ha prescelto la strada che forse, da sola, avrebbe eliminato ogni incertezza applicativa relativa al *ne bis in idem*, almeno a livello eurounitario”.

bis in idem - possa essere ampliato o limitato a seconda delle esigenze repressive, degli interessi perseguiti e dei *trend* interpretativi delle Corti, non può che far sorgere automaticamente il quesito relativo alle possibili strade percorribili - dagli stessi giudici o dal legislatore - per far sì che tale diritto sia concretamente ed effettivamente tutelato. *Rebus sic stantibus*, la situazione d'immobilità appare piuttosto evidente: da una parte, una giurisprudenza troppo cauta e accorta per affermare la superiorità del diritto al *ne bis in idem* sui meccanismi sanzionatori interni, dall'altra, un legislatore inerme o per meglio dire assente, che continua a rinunciare a fornire risposte e soluzioni concrete ai molteplici problemi di compatibilità tra la normativa interna e il suddetto diritto fondamentale⁸¹. Tra i mille dubbi e le incertezze che ancora permeano il terreno del doppio binario e dei suoi rapporti col divieto di *bis in idem*, non resta che individuare le uniche soluzioni che sembrano sussistere, in una prospettiva ipotetica e (forse fin troppo) ottimistica.

Su un piano generale, le incompatibilità tra la normativa sanzionatoria interna e i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo conducono ad ipotizzare la possibilità di un ripensamento dei rapporti tra le due grandi categorie di sanzioni (penali e amministrative), fino ad immaginare la costruzione di quella che dalla dottrina è stata definita quale "teoria generale dell'illecito": una teoria che prende piede dalla problematica inerente all'esigenza di attenuare il distacco tra la concezione "formale" della legalità penale - propria del nostro sistema giuridico - e la visione invece "sostanziale" dello stesso concetto che viene adottata dalla Corte di Strasburgo (basti pensare al concetto autonomo di "materia penale", adottato dalla stessa Corte per superare le qualificazioni formali)⁸².

Con uno sforzo interpretativo (di certo impegnativo, ma non impossibile), siffatta soluzione consentirebbe di operare una combinazione "virtuosa" delle due prospettive, e di risolvere quell'irragionevolezza per cui la concezione di legalità formale legata al principio di riserva di legge - la quale risulta, all'apparenza, più garantista in termini di certezza del diritto - ha portato in realtà ad una limitazione, come visto, delle garanzie fondamentali, mentre la concezione sostanziale - la quale, al contrario, appare meno garantista per le incertezze cui può dar luogo - ha condotto ad un ampliamento delle stesse garanzie⁸³.

⁸¹ In tal senso, v. E. SCAROINA, *op. cit.*, p. 2920-2921: "il caos ermeneutico che traspare dalle pronunce dei giudici nazionali è anzitutto figlio della colpevole latitanza del legislatore, sempre più preoccupato di rispondere, immancabilmente con il solo strumento della sanzione penale, alle mutevoli e contingenti istanze di sicurezza dei cittadini, coagulando e insieme interpretando in chiave strumentale il consenso sociale e indirizzandolo verso sempre più ben delineate tipologie di nemici".

⁸² Sul punto, v. G. FLICK- V. NAPOLEONI, *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?*, cit., p. 12; sulla concezione formalistica del reato tipica del nostro ordinamento nazionale, e sulla distanza con la concezione sostanziale elaborata dalla Corte EDU, v. anche P. MOSCARINI, *op. cit.*, p. 389 ss.

⁸³ Cfr. G. FLICK- V. NAPOLEONI, *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?*, cit., pp. 12-13 in cui si specifica come tale combinazione di prospettive sarebbe da perseguire soprattutto in vista del ruolo del principio di legalità di supporto agli interventi del diritto dell'Unione europea: "Il canone, di rilievo costituzionale, della legalità formale rappresenta, in effetti, una paratia alla penetrazione in ambito nazionale degli arresti della giurisprudenza di Strasburgo solo nella misura in cui si traduce in una "valvola di garanzia" aggiuntiva, correlata all'esigenza della "legittimazione democratica" del soggetto investito del potere di normazione *in subiecta materia*". La rimeditazione dei rapporti

Nondimeno, se la creazione di tale “teoria generale” sembra un’ipotesi risolutiva piuttosto astratta, e che si scontra per certi versi con una non sottovalutabile tradizione giuridica, le altre *chances* nelle mani del legislatore non possono che essere quelle già sollecitate in dottrina: da una parte, un’operazione - anche solo parziale - di *reductio ad unum* dei modelli punitivi interni, volta a trasformare le ipotesi di possibile cumulo tra sanzione penale e amministrativa in altrettanti casi di concorso apparente tra norme, riconducendo siffatto concorso ai criteri sostanziali mediante l’enunciazione espressa del principio di assorbimento⁸⁴.

Dall’altra parte, una soluzione ancora più drastica e completa: la rinuncia *tout court*, cui si è già fatto cenno, alla sanzione amministrativa rispetto agli illeciti oggetto del doppio binario, per far sì che vengano puniti esclusivamente in sede penale⁸⁵. Naturalmente una soluzione di tal genere comporterebbe conseguenze negative in termini di celerità del procedimento e immediatezza dell’irrogazione, e in generale ne risentirebbe l’efficienza dei suddetti sistemi sanzionatori - creati proprio per fornire una risposta sanzionatoria rilevante nei confronti di comportamenti lesivi di interessi generali - ma ne gioverebbe senza dubbio l’operatività di un diritto fondamentale - di antichissima tradizione anche se di recente riconoscimento a livello europeo - come il *ne bis in idem*⁸⁶.

In fondo, se l’obiettivo è trovare una soluzione, il compromesso sembra inevitabile: la tutela reale di un diritto fondamentale non può non scontrarsi, in questo caso, con la necessità di contrastare efficacemente pericolose manifestazioni di criminalità economica, e d’altro canto non è pensabile uscire dal labirinto senza adattare le proprie idee, le proprie tradizioni giuridiche e i propri valori ad una realtà che cambia e che - tutt’oggi - appare in continuo movimento⁸⁷.

tra sistemi sanzionatori amministrativi e penali, volta ad un avvicinamento al “concetto autonomo” d’illecito penale stabilito dalla CEDU, è caldeggiata, in una prospettiva *de jure condendo*, anche da P. MOSCARINI, *op. cit.*, p. 393.

⁸⁴ Così, P. MOSCARINI, *op. cit.*, p. 393 che evidenzia come, così facendo, quando la sanzione amministrativa “commini, per una ipotizzata condotta, una punizione di gravità tale da poter essere giustificata solo con uno o più degli scopi (...) tradizionalmente assegnati alla “pena criminale”, non si potrà più ammettere che la medesima azione rientri anche nell’area d’applicazione d’una norma penale incriminatrice la quale necessariamente “assorba” la fattispecie antiggiuridica amministrativistica”. Infatti, il cumulo tra pene potrà legittimamente essere conservato solo qualora la sanzione amministrativa risponda a delle proprie specifiche finalità di sicurezza. L’operazione di trasformazione da cumulo a concorso apparente di norme richiederà, precisa l’Autore, “sia l’eliminazione delle clausole di riserva omologhe a quella del citato art. 187-ter sia l’enunciazione espressa del principio di assorbimento (...)”.

⁸⁵ Cfr. F. VIGANÒ, *Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani*, cit., p. 202.

⁸⁶ In tal senso, F. VIGANÒ, *Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani*, cit., p. 202, che rileva come, in effetti, la realizzazione di tale soluzione non sia facile, in quanto il sistema delineato - ad esempio per gli abusi di mercato - coniuga i vantaggi sia delle sanzioni amministrative (immediatezza, procedimento poco formalizzato) sia di quelle penali (effetto stigmatizzante e deterrenza). Eppure, l’effetto complessivo di quel sistema “dal punto di vista del destinatario della potestà sanzionatoria (amministrativa o penale che sia) è quello di una duplicazione dei costi - finanziari, emotivi, umani - delle sofferenze necessariamente insite in ogni procedimento sanzionatorio (...)”.

⁸⁷ Così, E. SCAROINA, *op. cit.*, p. 2924 che osserva: “Come ammoniva Norberto Bobbio, si può uscire dal labirinto soltanto affidandosi alla ragionevolezza, più che alla fede cieca nelle proprie ragioni”.

Insomma, alla luce di tutto ciò, sembra davvero che lo scioglimento del nodo del *ne bis in idem* - nella sua esplicazione all'interno dei settori dominati dal cumulo di procedimenti - e il conferimento di una nuova luce e di una protezione effettiva al principio stesso resti, ad oggi, nelle mani del legislatore, finora rimasto spettatore pressoché inerme di fronte alle incessanti “botte e risposta” della giurisprudenza⁸⁸.

Ciò non significa, certo, che quest'ultimo abbia vita semplice nell'individuare una strada risolutiva soddisfacente, la quale riesca a contemperare e dare il giusto peso a tutte le esigenze in ballo, ma - mettendo da parte i timori e le resistenze, e con una bella dose di buona volontà - l'identificazione di questa risulterebbe quantomeno possibile. A quel punto, tra le strade praticabili ne prevarrebbero due: da una parte, il ritorno al “binario unico” con la rinuncia totale alla sanzione amministrativa, di cui si è detto⁸⁹; dall'altra, il ricorso alla decriminalizzazione delle condotte più lievi con l'elaborazione - per i fatti da sanzionare in maniera più grave - di forme processuali penali alternative per il diritto punitivo amministrativo applicato dalle autorità indipendenti, che siano assistite dalle garanzie del diritto penale e che pongano definitivamente fine all'ormai dilagante “truffa delle etichette”⁹⁰.

Tali vie, certamente meno soddisfacenti da un punto di vista strettamente repressivo, potrebbero condurre verso risultati indubbiamente più certi e meno lesivi dei diritti individuali⁹¹, nonché potrebbero finalmente concedere la meritata stabilità ad un principio essenziale, come quello del *ne bis in idem*, costantemente in cerca di equilibrio.

⁸⁸ In argomento si veda retro, cap. IV, par. 2, in cui si osserva come il legislatore abbia perso alcune importanti occasioni per dare vita all'auspicato intervento di riforma in materia tanto di abusi di mercato, quanto di reati tributari.

⁸⁹ Sulle possibili vie praticabili per il legislatore nazionale, e in particolare sulla possibilità di rinunciare *tout court* agli illeciti amministrativi nelle materie dominate dal doppio binario sanzionatorio, si veda retro, cap. IV, par. 2.

⁹⁰ Ampiamente sul punto, v. M.L. DI BITONTO, *Il ne bis in idem nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati*, cit., pp. 1351-1352 che evidenzia, in particolare, la doverosità di un ripensamento del sistema punitivo amministrativo ogniqualvolta la punizione consista in sanzioni tanto gravose da necessitare le garanzie del diritto penale: “il diritto penale dell'economia, anche quando assuma la forma del diritto penale amministrativo, ha bisogno di una procedura penale dell'economia, di modelli di accertamento delle infrazioni in cui le garanzie “minime” stabilite nell'art. 6 CEDU siano assicurate attraverso procedure giudiziarie più agili di quelle tradizionali e distinte da queste ultime anche per la diversità degli organi coinvolti”.

⁹¹ Così, C. FATTA, *op. cit.*, p. 24.

BIBLIOGRAFIA

- ASTARITA S., voce “*Ne bis in idem*”, in AA.VV. (Eds.), *Digesto delle discipline penalistiche*, Tomo II, UTET, Torino, 2008, p. 733.
- BAUSILIO G., *Il principio del ne bis in idem*, *Dottrina e giurisprudenza*, Key Editore, Milano, 2017.
- BELLACOSA M., “*Insider trading*”: *manipolazione, abusi di mercato e responsabilità*, in *Diritto e pratica delle società*, 2005, v. 3, n. 11, p. 20.
- ID., *La riforma dei reati tributari nella prospettiva europea*, in A. DEL VECCHIO & P. SEVERINO (Eds.), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza degli ordinamenti*, Cacucci Editore, Bari, 2016.
- BRANCACCIO M., FIDELBO G., *Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia* (relazione orientativa dell’Ufficio del Massimario Penale n. 35/2014), in www.cortedicassazione.it, 08.05.2014.
- ID., *Ne bis in idem: percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea* (Relazione orientativa dell’Ufficio del Massimario Penale n. 26/2017), in www.cortedicassazione.it, 21.03.2017.
- CAPRIOLI F., *Il principio del ne bis in idem*, in F. CAPRIOLI & D. VINCOLI (Eds.), *Procedura penale dell’esecuzione*, Giappichelli Editore, Torino, 2011.
- ID., *Sui rapporti tra ne bis in idem processuale e concorso di reati*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, v. 162, n. 5, p. 1181.
- CARERI A., *L’influenza del ne bis in idem europeo sui criteri in materia di concorso apparente di norme*, in *Gruppo di Pisa-Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale* (www.gruppodipisa.it), 22.09.2017.
- CASSIBBA F., *Ne bis in idem e procedimenti paralleli*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, v. 60, n.1, p. 351.
- CERESA-GASTALDO M., *Esecuzione*, in G. CONSO, V. GREVI & M. BARGIS (Eds.), *Compendio di procedura penale*, VIII ed, CEDAM, Padova, 2016, p. 949.
- COFFEY G., *Resolving conflicts of jurisdiction in criminal proceedings: interpreting ne bis in idem in conjunction with the principle of complementarity*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2013, v. 4, n. 1-2, p. 59.
- ID., *The constitutional status of the double jeopardy principle*, in *Dublin University Law Journal*, 2008, n. 30, p. 138.
- D’ALESSANDRO F., *Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali*, in *Diritto penale e processo*, 2014, v. 20, n. 5, p. 614.
- DE AMICIS G., *Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano (Incontro di studio S.C. Cassazione)*, in www.cortedicassazione.it, 30.06.2014.
- DE AMICIS G., GAETA P., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: la nuova decisione della Corte Edu in causa A e B C. Norvegia*, in *Cassazione penale*, 2017, v. 57, n. 2, p. 469.
- DE LUCA G., *Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale*, in *Rivista di procedura penale*, 1960, n. 1, p. 187.
- ID., *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1963.
- ID., voce “*Giudicato*”, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XV, Roma, 1988, p. 2.

DI BITONTO M. L., *Il ne bis in idem nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati*, in *Cassazione penale*, 2016, v. 56, n. 4, p. 1335.

ID., *Una singolare applicazione dell'art. 649 c.p.p.*, in *Diritto penale e processo*, 2015, v. 21, n. 4, p. 441.

FALCINELLI D., *Il fatto di reato sullo sfondo del ne bis in idem nazional-europeo*, in www.archiviopenale.it, 17.01.2017.

FATTA C., *Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria*, in www.giurisprudenzapenale.com, 19.01.2017.

FIDELBO M., *Il principio del ne bis in idem e la sentenza "Grande Stevens": pronuncia europea e riflessi nazionali*, in www.dirittopenaleeuropeo.it, 09.04.2014.

FLICK G., *Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo*, in *Rassegna tributaria*, 2014, v. 57, n. 5, p. 939.

FLICK G., NAPOLEONI V., *A un anno di distanza dall'affaire Grande Stevens: dal bis in idem all'e pluribus unum?*, in *Rivista delle società*, 2015, v. 60, n. 5, p. 868.

ID., *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?*, in *Rivista AIC*, 2014, n. 3.

GALANTINI N., *Il divieto di doppio processo come diritto della persona*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, v. 24, n. 1, p. 97.

ID., *Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, v. 167, n.1, p. 215.

ID., *Postilla ad uno scritto in tema di ne bis in idem*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 1, p. 165.

GALLUCCIO A., *Diritti viventi a confronto: a proposito della questione di legittimità costituzionale nel processo Eternit Bis*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.01.2016.

LABIANCA D., *La nuova dimensione del ne bis in idem: dal caso Grande Stevens a C. Cost. n. 102/2016*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA & M. PAPA (Eds.), *Diritto penale dell'economia*, Tomo I, UTET Giuridica, Torino, 2016, p. 115.

LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 965.

ID., *Profili di una indagine sui rapporti tra "ne bis in idem" e concorso formale di reati*, Giuffrè Editore, Milano, 1974, p. 92.

ID., *Reato progressivo e ne bis in idem*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, v. 24, p. 1236.

ID., voce "Giudicato", in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Giuffrè Editore, Milano, 1969, p. 913.

MANACORDA S., *Equazioni complesse: il ne bis in idem "incipite" sul "doppio binario" per gli abusi di mercato al vaglio della giurisprudenza*, in *Diritto penale e processo*, 2017, v. 23, n. 4, p. 515.

MANCUSO E., *Ne bis in idem e giustizia sovranazionale*, in A. GIARDA, A. PERINI & G. VARRASO (Eds.), *Nuova giustizia penale tributaria. I reati- il processo*, CEDAM, Padova, 2016, p. 533.

MANTOVANI F., *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Zanichelli Editore, Bologna, 1966, p. 716.

MARINELLI C., *Sub. Art. 649*, in G. CONSO & G. ILLUMINATI (Eds.), *Commentario breve al codice di procedura penale*, II ed, CEDAM, Padova, 2015, p. 2840.

MELIS G., *La nuova disciplina degli effetti penali dell'estinzione del debito tributario*, in *Rassegna tributaria*, v. 58, n. 3, p. 601.

MOSCARINI P., *Il concetto europeo d'“infrazione penale” e la concorrenza fra i sistemi punitivi interni*, in *Diritto penale e processo*, 2016, v. 22, n. 3, p. 389.

MUCCIARELLI F., *L'abuso di informazioni privilegiate: delitto e illecito amministrativo*, in *Diritto penale e processo*, 2005, v. 11, n. 12, p. 1465.

PALIERO C.E., *“Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo: una questione “classica” a una svolta radicale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1985, v. 28, p. 894.

PAPA M., *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 1977, p. XII-292.

PROCACCINO A., *Il ne bis in idem dalla “certezza del diritto” alla certezza del “diritto soggettivo”*, in A. GAITO & D. CHINNICI (Eds.), *Regole europee e processo penale*, CEDAM, Padova, 2016, p. 267.

PULITANÒ D., *La Corte Costituzionale sul ne bis in idem*, in *Cassazione penale*, 2017, v. 57, n. 1, p. 70.

RANALDI G., GAITO F., *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in www.archiviopenale.it, 26.04.2017.

ROCCATAGLIATA L., *La Corte di Giustizia UE deposita tre sentenze in tema di doppio binario sanzionatorio. L'approdo definitivo del Giudice europeo?*, in www.giurisprudenzapenale.com, 21.03.2018.

RUGGIERO R.A., *Il ne bis in idem: un principio alla ricerca di un centro di gravità permanente*, in *Cassazione penale*, 2017, v. 57, n. 10, p. 3809.

SCAROINA E., *Costi e benefici del dialogo tra corti materia penale. La giurisprudenza nazionale in cammino dopo la sentenza Grande Stevens tra disorientamento e riscoperta dei diritti fondamentali*, in *Cassazione penale*, 2015, n. 7-8, p. 2910.

SGUBBI F., FONDAROLI D., TRIPODI A., *Diritto penale del mercato finanziario*, II ed., CEDAM, Padova, 2017.

SORBELLO P., *Il bis in idem nell'ordinamento penale italiano. Dal market abuse al diritto sanzionatorio tributario*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, n. 3, p. 83.

STURLA M.T., *Il ne bis in idem tra Corte Edu e Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana* 2015, v. 167, n. 8-9, p. 2009.

TRINCHERA T., SASSAROLI G., MODUGNO F., *Manipolazione del mercato e giudizio di accertamento del pericolo concreto: il caso Fiat*, in www.penalecontemporaneo.it, 24.09.2013.

TRIPODI A., *Il doppio binario sanzionatorio all'esame del giudice delle leggi: una decisione in materia di abusi di mercato tra corsi e ricorsi storici*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, v. 61, n. 4, p. 1498.

ID., *Ne bis in idem e reati tributari*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA & M. PAPA (Eds.), *Diritto penale dell'economia*, Tomo I, UTET Giuridica, Torino, 2016, p. 669.

ID., *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato*, in www.penalecontemporaneo.it, 09.03.2014.

VASSALLI G., *Amnistia, decorrenza dei termini e interruzione giudiziale della permanenza nei reati punibili a querela di parte*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1958, v. 1, p. 1168.

VIGANÒ F., *A never-ending story? Alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato*, in www.penalecontemporaneo.it, 17.10.2016.

ID., *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, n. 3-4, p. 219.

ID., *La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18.11.2016.

ID., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della consulta un assist ai giudici comuni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16.05.2016.

ID., *Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della cassazione in materia di abuso di informazioni privilegiate*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.11.2016.

ZAGREBELSKY V., *Concorso di reati e reato continuato*, in G. VASSALLI (Ed.), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Giuffrè Editore, Milano, 1986, p. 109.